



## **Regolamento delle attività connesse all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità di insegnante e istruttore di autoscuola e delle attività della Commissione di esame**

### **Articolo 1 - Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione d'esame e le modalità per l'espletamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di insegnante e istruttore di autoscuola.
2. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Brescia una o più prove di esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante e/o istruttore di autoscuola, ovvero ottenere le suddette abilitazioni a seguito di conversione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", dal decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture 26 gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola" e dal decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole".
3. Le funzioni relative ai suddetti esami sono di competenza della Provincia di Brescia ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. A seguito del superamento di tutte le prove di esame nei termini e con le modalità di cui al presente Regolamento, il competente Settore della Provincia di Brescia rilascia gli attestati di abilitazione professionale ai sensi dell'art. 10.

### **Articolo 2 - Composizione della Commissione**

1. La Commissione d'esame per il riconoscimento dell'idoneità di insegnanti e istruttori di autoscuola è composta, come stabilito al punto 5) dell'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 14 febbraio 2002:
  - a) dal dirigente del Settore provinciale competente per materia, o da un funzionario da lui delegato, in qualità di Presidente;

- b) da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, designato dal direttore dell'Ufficio periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri di Brescia;
- c) da un esperto nelle materie d'esame, designato dalla Regione o dalla Provincia;
- d) da un rappresentante delle Associazioni locali di categoria, aderenti alle Associazioni Nazionali delle Autoscuole, designato dalle medesime; qualora le associazioni abbiano a designare più di un candidato, il Presidente della Provincia provvederà alla nomina del componente la Commissione in base alla maggior rappresentatività territoriale provinciale delle Associazioni di categoria.

2. Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o più componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida dei veicoli su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui all'art. 7, comma 2, del presente Regolamento.

3. Tutti i componenti sono nominati con atto del Presidente della Provincia, durano in carica tre anni e possono essere rinominati. Per ogni componente effettivo, salvo che per il Presidente, è nominato un componente supplente. Il componente supplente partecipa alla seduta in caso di assenza del titolare. Allo scadere del mandato triennale i componenti restano in carica fino a che non si sia provveduto all'insediamento della nuova Commissione.

4. Laddove dovesse rendersi necessaria la sostituzione di uno o più componenti della Commissione, la scadenza del mandato del componente sostituito sarà la medesima di quella del sostituito, in modo tale da coincidere con quella degli altri componenti della Commissione.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate al personale del Settore competente per materia.

6. I componenti della Commissione d'esame, in attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento in vigore presso la Provincia di Brescia, devono astenersi in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, ovvero dei propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge e del convivente e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. I soggetti designati dopo aver preso visione dei nominativi dei candidati ammessi a sostenere l'esame, sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione di non sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per l'assunzione dell'incarico di componente della Commissione previste del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 o comunque derivanti dall'essere legati a un candidato da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado e di non aver avuto rapporti professionali e/o di docenza, a qualsiasi titolo esercitati, nell'ambito delle attività di formazione propedeutiche agli esami di cui al presente Regolamento.

### **Articolo 3 – Programmazione delle sessioni d'esame e funzionamento della Commissione**

1. Il dirigente preposto, o suo delegato, provvede a determinare le date delle sessioni d'esame nonché la sede di svolgimento delle prove, dandone adeguata informazione tramite un avviso sul sito internet della Provincia di Brescia.
2. Le sessioni d'esame sono convocate di norma con cadenza semestrale. Viene comunque garantita almeno una sessione d'esame all'anno per ogni tipologia di abilitazione (insegnante e istruttore).
3. A ogni sessione d'esame, a prescindere dal numero di prove che il candidato dovrà sostenere, sono ammessi un numero massimo di quindici candidati per ciascuna tipologia di abilitazione (insegnante e istruttore), salvo diversa disposizione contenuta nell'avviso di esame. Nel caso in cui pervengano domande in eccedenza la Commissione valuterà la possibilità di indire una sessione straordinaria.
4. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, fra cui il Presidente, siano essi effettivi o supplenti.
5. La Commissione delibera a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il componente della Commissione che per qualsiasi motivo non può partecipare a una seduta d'esame ha l'obbligo di avvertire, salvo cause di forza maggiore, il membro supplente in modo da assicurare comunque lo svolgimento della seduta programmata, informando contestualmente la segreteria della Commissione.
7. Il componente che, senza giustificato motivo e senza aver dato pronto avviso al membro supplente, non partecipa alle sedute per tre volte in un anno, decade dalla carica. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Provincia, che contestualmente nomina un sostituto.
8. Ai componenti della Commissione, esclusi i dipendenti pubblici, è riconosciuta per ogni seduta un'indennità onnicomprensiva di tutti gli oneri accessori.

#### **Articolo 4 - Presentazione domande e convocazione**

1. Possono presentare domanda per sostenere una o più prove dell'esame di abilitazione alla professione di insegnante e/o di istruttore i candidati che hanno frequentato con esito favorevole, rispettivamente, il corso di formazione iniziale per insegnante di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 e il corso di formazione iniziale per istruttore di cui all'articolo 7 del medesimo decreto ministeriale.
2. Le domande di ammissione all'esame, indirizzate all'Ufficio competente, devono essere presentate in conformità alle indicazioni dell'avviso d'esame pubblicato sul sito internet della Provincia di Brescia, previo assolvimento dell'imposta di bollo.
3. Saranno accettate solo le domande complete della documentazione richiesta e della ricevuta di pagamento degli oneri di istruttoria, e presentate nei termini indicati nell'avviso d'esame. Saranno ammessi alla sessione d'esame, a prescindere dal numero di prove che il

candidato dovrà sostenere, non più di quindici candidati per ogni tipologia di abilitazione, sulla base dell'ordine cronologico della presentazione delle domande, salvo diversa disposizione contenuta nell'avviso d'esame. Le domande di ammissione eccedenti il numero massimo consentito sono ammesse di diritto alla sessione d'esame successiva.

4. In caso di domanda incompleta degli elementi essenziali o fuori termine o di accertata insussistenza di uno o più requisiti, il candidato viene escluso dall'esame con decisione motivata che viene comunicata all'interessato. In caso di presentazione di domanda irregolare o documentazione incompleta, la segreteria della Commissione trasmette comunicazione al candidato, fissando termine per consentire di sanare le irregolarità o di depositare la documentazione mancante, avvertendo che, in difetto, verrà disposta l'esclusione dalla sessione di esame.

5. La segreteria della Commissione, verificato il possesso dei requisiti richiesti, almeno sette giorni prima dalla data dell'esame pubblica sulla pagina web dedicata della Provincia l'elenco dei candidati convocati.

6. Il candidato deve presentarsi all'esame munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla sessione.

7. Nel caso in cui il candidato non si sia presentato alla convocazione oppure non abbia superato tutte le prove d'esame per cui ha presentato domanda, per iscriversi a una successiva sessione d'esame dovrà ripresentare la domanda di ammissione, versando i relativi oneri di istruttoria.

### **Articolo 5 – Requisiti di ammissione**

1. Sono ammessi a sostenere una o più prove dell'esame di insegnante di autoscuola i candidati che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, posseggono i seguenti requisiti di ammissione:

- a) età non inferiore a diciotto anni;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- d) patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in un altro Stato membro della Unione Europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana;
- e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante rilasciato da soggetto erogatore di cui all'art. 123, comma 10 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo quando previsto dall'art. 2 comma 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17.

2. Sono ammessi a sostenere una o più prove dell'esame di istruttore di autoscuola i candidati che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, posseggono i seguenti requisiti di ammissione:

- a) età non inferiore a ventuno anni;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- d) patente di guida, conseguita in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:
  - 1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
  - 2) A, BE e CE ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
  - 3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
  - 4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
  - 5) BE e CE speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2 D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 che intendono conseguire l'abilitazione ai soli fini dell'avvio di autoscuola.
- e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore rilasciato da soggetto erogatore di cui all'art. 123 comma 10 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo quando previsto dall'art. 2 comma 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17.

3. Non soddisfa il requisito di cui al comma 1, lett. b) e al comma 2, lett. b) il soggetto che ha conseguito un attestato di qualifica professionale, ovvero un diploma professionale in seguito alla frequentazione di un corso di istruzione e formazione professionale (c.d. IeFP) di durata triennale o quadriennale, non potendosi considerare tali titoli equipollenti a un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. I requisiti di cui al comma 1, lett. d) e di cui al comma 2, lett. d) si intendono soddisfatti se la patente di guida è in corso di validità e se non ne è stata disposta la sospensione, né la revoca.

5. Il cittadino comunitario ed extracomunitario, che intende conseguire le abilitazioni professionali di cui al presente Regolamento, deve dimostrare il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia.

6. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti unitamente alla documentazione che ne attesta il riconoscimento da parte delle competenti Autorità Italiane nei termini indicati nell'avviso di esame.

7. I candidati che hanno già superato una o più prove d'esame e che intendono sostenere solo quelle mancanti al conseguimento dell'abilitazione, sempre che, alla data delle prove, non sia decorso il termine di due anni dal superamento della prima prova, sono tenuti a presentare documentazione attestante il positivo superamento delle prove già sostenute e l'Ente presso cui sono state svolte.

#### **Articolo 6 - Programmi e modalità di svolgimento dell'esame di insegnante di autoscuola**

1. L'esame per l'abilitazione di insegnante di autoscuola si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 3 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17. Le materie sulle quali verte l'esame sono quelle elencate nell'allegato 1 del medesimo decreto.

2. L'esame per l'abilitazione di insegnante si articola in 4 (quattro) prove:

- 1. PROVA QUIZ: il candidato compila due schede d'esame, di 30 (trenta) domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 30 (trenta) minuti. E' ammesso alla prova orale il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di 60 (sessanta) domande, un numero di errori non superiore a 2 (due);
- 2. PROVA SCRITTA: il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di 2 (due) ore fino a un massimo di 6 (sei) ore come stabilito dalla Commissione d'esame, tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascun tema non inferiore a 5 (cinque) e complessivo, sui tre temi, non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
- 3. SIMULAZIONE DI UNA LEZIONE: il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. È ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
- 4. PROVA ORALE: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. La prova è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta).

3. Ciascuna delle prove di cui al comma 2 numeri 2, 3 e 4, in caso di esito negativo, può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui al numero 1 del medesimo comma 2 (PROVA QUIZ).

4. Conseguisce l'abilitazione di insegnante di autoscuola il candidato che supera tutte le prove nel termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui al numero 1 del comma 2 (PROVA QUIZ).

5. La Commissione, al termine di ciascuna prova d'esame, approva il verbale con i relativi esiti. La segreteria pubblica sul sito web della Provincia di Brescia, nella sezione apposita, l'elenco dei candidati con il relativo esito delle prove d'esame.

6. Ai candidati che sono risultati idonei in tutte le prove d'esame nel termine di due anni dall'esito positivo della prima prova (PROVA QUIZ) e che hanno sostenuto la quarta prova presso la Provincia di Brescia è rilasciato entro trenta giorni dalla data di superamento dell'esame, previo assolvimento dell'imposta di bollo, un attestato di abilitazione professionale di insegnante di autoscuola.

### **Articolo 7- Programmi e modalità di svolgimento dell'esame di istruttore di autoscuola**

1. L'esame per l'abilitazione di istruttore si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 8 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17. Le materie sulle quali verte l'esame sono quelle elencate nell'allegato 2 del medesimo decreto.

2. L'esame per l'abilitazione di istruttore si articola in 3 (tre) prove:

- 1) PROVA QUIZ: il candidato compila due schede d'esame, di 30 (trenta) domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 30 (trenta) minuti. È ammesso alla prova orale il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di 60 (sessanta) domande, un numero di errori non superiore a 2 (due).

- 2) PROVA ORALE: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta); in caso di esito negativo è possibile ripetere la prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prima prova (PROVA QUIZ);

- 3) PROVA PRATICA: nella prova pratica di guida un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacità di istruzione del candidato. La prova si svolge con le seguenti modalità, a seconda della tipologia di abilitazione scelta:

A. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;

B. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;

C. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova

la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione;

D. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione;

3. I mezzi da utilizzarsi per le prove pratiche d'esame sono messi a disposizione dal candidato, devono essere idonei all'uso di autoscuola ed essere dotati di polizza assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) che copra eventuali danni al candidato, ai commissari e a terzi.

4. La terza prova è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova pratica prevista non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore a 12 (dodici) su 20 (venti) o 18 (diciotto) su 30 (trenta) rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.

5. In caso di esito negativo è possibile ripetere la terza prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui al comma 2, numero 1 (PROVA QUIZ).

6. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore ai soli fini di avvio dell'attività di autoscuola ai sensi dell'art. 5 comma 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 2, numeri 1 e 2 (prova quiz e prova orale).

7. La Commissione al termine di ciascuna prova d'esame approva il verbale e i relativi esiti. La segreteria pubblica, sul sito web della Provincia di Brescia nella relativa sezione, l'elenco dei candidati con il relativo esito delle prove d'esame.

8. Ai candidati risultati idonei in tutte le prove di esame nel termine di due anni dall'esito positivo della prima prova (PROVA QUIZ) e che hanno sostenuto la terza prova presso la Provincia di Brescia è rilasciato entro 30 giorni dalla data di superamento della prova, previo assolvimento dell'imposta di bollo, un attestato di abilitazione professionale di istruttore di autoscuola.

## **Articolo 8 - Procedure relative agli esami**

1. La convocazione con l'indicazione del luogo, data e ora delle prove d'esame, avviene unicamente tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet della Provincia di Brescia, almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle prove.

2. L'elenco dei candidati ammessi alle prove d'esame viene pubblicato sul sito internet della Provincia di Brescia.

3. I candidati convocati per sostenere le prove d'esame, muniti di documento d'identità, in corso di validità, devono presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora comunicati con l'avviso di cui ai commi precedenti. Le prove d'esame verranno effettuate presso la Provincia di Brescia o altra sede che verrà comunicata nel suddetto avviso.
4. La mancata presentazione all'esame è considerata rinuncia all'esame stesso e non comporta la restituzione della tariffa corrisposta per la partecipazione.
5. Qualora un candidato si presenti a prova già iniziata, la Commissione valuta la sua eventuale ammissione alla prova stessa, fermo restando l'orario fissato per il termine della prova.
6. Per la prova a quiz, non sono ammesse correzioni alle risposte. L'omessa risposta o la correzione alla risposta equivalgono ad errore.
7. Le prove devono essere svolte esclusivamente, pena l'annullamento dell'elaborato e l'esclusione dalla prova d'esame, su carta che riporta il timbro dell'Ente e la sigla del dipendente che svolge le funzioni di segreteria della Commissione e utilizzando la penna a biro consegnata all'inizio delle prove.
8. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altre persone diverse dai membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.
9. In sede di svolgimento dell'esame sono vietati l'introduzione e l'uso di libri, appunti, telefoni cellulari, computer portatili, smartwatch e altri apparecchi elettronici, i quali tutti devono essere consegnati ad un addetto provinciale al momento che precede l'ingresso nel luogo di espletamento delle prove abilitanti. L'accertamento, da parte della Commissione esaminatrice, del possesso di un oggetto non autorizzato è sufficiente per escludere il candidato dalla prova, indipendentemente dalla dimostrazione del suo utilizzo.
10. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse e il candidato che contravviene viene escluso direttamente dall'esame.
11. Il testo della prova scritta, per insegnanti di autoscuola, verrà stabilito dalla Commissione. Verranno preparati tre compiti diversi con tre temi ciascuno. Ogni compito sarà chiuso in una busta e ciascuna busta contraddistinta con le lettere A - B - C e firmata dai membri della Commissione. Un candidato sceglierà la busta con la prova d'esame da sostenere. Completata la prova scritta da parte del candidato, l'elaborato dovrà essere chiuso in una busta grande, nella quale sarà inserita una busta piccola contenente i dati identificativi del candidato. Entrambe le buste devono essere incollate e firmate a cavallo dei lembi di chiusura da parte di almeno due commissari.
12. Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno uscire dall'aula se non in casi eccezionali, di volta in volta autorizzati dal Presidente della Commissione.
13. Il candidato, dopo la consegna delle prove scritte, dovrà uscire dall'aula.

14. Durante lo svolgimento delle prove scritte non è ammessa la presenza in aula del pubblico.
15. La correzione dei compiti sarà effettuata dalla Commissione senza aprire le buste contenenti i dati dei candidati, che verranno aperte soltanto una volta terminata la valutazione di tutti gli elaborati.
16. Al termine delle correzioni degli elaborati, la Commissione provvede all'apertura delle buste piccole per abbinare ciascuna prova al candidato.
17. Durante lo svolgimento delle prove orali, il pubblico che volesse assistere allo svolgimento delle stesse deve accomodarsi nei posti a sedere disponibili e non può in alcun modo sostare in piedi nell'aula, né interloquire con altri presenti. Può assistere all'esame, da posizione definita a cura del Presidente della Commissione che assicuri l'ascolto in qualità di uditore, escludendosi ogni tipo di intervento verbale o gestuale, un rappresentante dell'autoscuola, del centro d'istruzione o del consorzio presso il quale il candidato si è preparato.
18. Per la simulazione della lezione teorica e per l'esame orale, prove previste per gli esami di insegnanti di autoscuola, la Commissione individua gli argomenti e le domande da proporre, che verranno estratte a sorte dai candidati.

#### **Articolo 9 - Estensione e declassamento dell'abilitazione**

1. L'insegnante di autoscuola che intende conseguire l'abilitazione di istruttore deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5, comma 2, lettere c) e d) e deve presentare l'attestato di frequenza delle parti di programma del corso di formazione iniziale previste dall'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17.
2. L'insegnante di autoscuola sostiene l'esame per l'estensione dell'abilitazione, secondo le modalità previste per l'esame di istruttore, ad esclusione della prova di cui all'articolo 7, comma 2, numero 1 (prova quiz).
3. La prova pratica di cui all'art. 7, comma 2, numero 3, in caso di esito negativo, può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui al numero 2 del medesimo comma 2.
4. L'istruttore di autoscuola che intende conseguire l'abilitazione di insegnante deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5, comma 1, lettere b) e c) del presente Regolamento e deve presentare l'attestato di frequenza delle parti di programma del corso di formazione iniziale previste dall'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17.
5. L'istruttore di autoscuola sostiene l'esame per l'estensione dell'abilitazione, secondo le modalità previste per l'esame di insegnante di teoria, ad esclusione della prova di cui all'articolo 6, comma 2, numero 1 (prova a quiz).

6. Ciascuna delle prove di cui all'art. 6, comma 2, numeri 3 e 4, in caso di esito negativo, può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui al numero 2 del medesimo comma 2.

7. L'istruttore che ha già conseguito una delle abilitazioni di cui all'art. 5 comma 1 lettera a), b), c) del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 e che intenda estenderla ad altre categorie di veicoli, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) e d), numeri 2), 3) e 4) del presente Regolamento. Unitamente alla domanda di partecipazione, attesta la frequenza al corso di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico conforme ai contenuti di cui all'allegato 2 bis del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17, a seconda dell'abilitazione che intende conseguire. L'esame verte unicamente sulla prova pratica di cui all'art. 7, comma 2, n. 3, relativa alla categoria di veicoli in relazione alla quale il candidato intende estendere l'abilitazione di istruttore. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio non inferiore a sei su dieci per ciascuna prova. Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data di superamento della prima.

8. E' consentita l'estensione delle abilitazioni conseguite precedentemente all'entrata in vigore (6 aprile 2024) del decreto ministeriale 1 febbraio, n. 34 previa frequenza - per un numero di ore pari a sei (6) - della parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17, relativo alle lezioni di guida simulata, per ciascuna categoria di veicolo corrispondente a ciascuna categoria di patente per la quale si intende conseguire l'estensione dell'abilitazione di istruttore.

9. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.

10. Il declassamento o la rinuncia a una delle categorie di patenti che costituisce requisito per l'abilitazione conseguita deve essere prontamente comunicata al Settore competente della Provincia di Brescia. In tale caso l'istruttore di autoscuola può mantenere l'abilitazione compatibile con le categorie di patenti di cui conserva la titolarità, fermo restando il possesso dei restanti requisiti e previa consegna dell'attestato precedentemente conseguito.

### **Articolo 10 - Esiti dell'esame e rilascio degli attestati**

1. I risultati della prova quiz, della simulazione di lezione, della prova orale e delle prove pratiche vengono comunicati ai candidati al termine della seduta d'esame.

2. Al termine della correzione degli elaborati della prova scritta, per gli esami degli insegnanti di autoscuola, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'esito della prova. L'elenco dei candidati ammessi alla prova successiva verrà pubblicato sul sito internet della Provincia di Brescia.

3. Di tutta la sessione d'esame la segreteria della Commissione redige un verbale che, sottoscritto dalla Commissione, viene conservato dal Settore competente.
4. L'attestato di abilitazione di insegnante e/o di istruttore di autoscuola è rilasciato dal dirigente del competente Settore della Provincia di Brescia sulla base delle risultanze dei verbali redatti dalla Commissione d'esame e l'elenco dei candidati idonei viene pubblicato sul sito internet della Provincia di Brescia.
5. L'attestato è rilasciato in osservanza della normativa sull'imposta di bollo a carico del candidato.

#### **Art. 11- Conversione dell'abilitazione a istruttore di guida militare**

1. I titolari di certificato di abilitazione di istruttore di guida militare, anche se ancora in servizio, possono ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza sostenere l'esame, purché ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
2. Per ottenere la conversione non è necessario produrre alcun titolo di studio, ma il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle categorie di patente di guida richieste dall'art. 5, comma 2, lett. d), richieste per il conseguimento delle abilitazioni di istruttore di guida.
3. Nel caso posseda patente di guida di categoria inferiore, al fine di ottenere la conversione il richiedente può, nel limite di un anno dal congedo o dalla cessazione del servizio, conseguire la patente per dette categorie.
4. Qualora il titolare dell'abilitazione da istruttore militare alla data della richiesta non abbia compiuto il ventunesimo anno di età, può procedersi alla conversione, ma l'interessato potrà esercitare le funzioni da istruttore solo dopo il compimento del ventunesimo anno.

#### **Art. 12 - Revoca, annullamento, decadenza e sospensione dell'abilitazione**

1. Qualora venga accertato che il candidato ha conseguito l'abilitazione di insegnante e/o di istruttore in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, il dirigente competente procede alla revoca o all'annullamento del titolo abilitativo.
2. La revoca delle abilitazioni è, altresì, disposta laddove vengano a mancare i requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. c) e 5, comma 2, lett. c), ovvero nei confronti del titolare di autoscuola nei casi previsti dall'art. 123, comma 9 bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. La revoca della patente di guida in un momento successivo al superamento dell'esame da insegnante e/o istruttore comporta la decadenza dalla relativa abilitazione.
4. L'insegnante e l'istruttore che non ottempera agli obblighi formativi previsti dagli articoli 4 e 9 del decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 non può far parte dell'organico di

un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, né può esservi inserito, pena la sospensione dell'abilitazione.

### **Articolo 13 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuole.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme comunitarie, statali, regionali e statutarie. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova normativa.